



PROVINCIA
DI PARMA

L'ASSESSORATO ALLE RISORSE NATURALI

Visto l'art. 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157; viste la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e s.m. e la Legge Regionale del 2 marzo 2009 n. 1; vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 544 del 4 giugno 2009

PUBBLICA IL SEGUENTE

CALENDARIO VENATORIO PER LE STAGIONI 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 NELLA PROVINCIA DI PARMA

Disposizioni riguardanti tutta la Provincia di Parma:

1. La gestione faunistico-venatoria relativa alle aree ricadenti al di là del Fiume Po e situate di fatto sul territorio di Cremona, viene attuata secondo l'accordo intercorso tra i Consigli Direttivi degli Atc territorialmente interessati della Provincia di Cremona e della Provincia di Parma che prevede, in regime di reciprocità, che per le aree territoriali attraversate dal fiume Po venga assunta come demarcazione tra le province di Cremona e di Parma, ai fini della competenza alla gestione faunistico-venatoria delle stesse, compresa la relativa vigilanza, la linea di mezzera della massima corrente del fiume medesimo.

2. Nell'ambito delle facoltà concesse dal comma 2 dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, viene prevista l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data del 1° settembre negli Atc Pr4, Pr7 e Pr8 e nelle Aziende Faunistico Venatorie che ne faranno esplicita richiesta scritta; in tale periodo (dal 1° settembre – purchè non coincidente con il martedì o il venerdì) la caccia potrà essere effettuata da parte dei cacciatori iscritti nei succitati singoli Atc e nelle Aziende Faunistico Venatorie, che ne abbiano fatto esplicita richiesta, nelle successive giornate di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento temporaneo e fino alle ore 13.00, alle seguenti specie: tortora (*Streptopelia turtur*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*). Negli Atc e nelle Aziende Venatorie in cui si effettua l'anticipazione dell'esercizio venatorio, in tale periodo, non possono essere prelevate più di 10 tortore per ogni giornata di caccia.

3. L'attività di addestramento dei cani è consentita dal 1° lunedì di agosto fino al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, escluse le giornate di martedì e venerdì di ogni settimana.

Limitatamente agli Atc Pr4, Pr7 e Pr8, nei quali è consentita l'anticipazione dell'attività venatoria, nel periodo che intercorre dal 1° settembre alla terza domenica di settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia è consentito, nelle giornate di esercizio venatorio, dalle ore 14.00 alle ore 20.00. I cani utilizzati devono essere regolarmente iscritti ed identificati presso l'anagrafe canina, secondo la normativa vigente.

4. Capriolo (*Capreolus capreolus*), daino (*Dama dama*) e muflone (*Ovis musimon*) sono cacciabili esclusivamente in forma selettiva, il cinghiale (*Sus scropha*) anche in forma selettiva, in attuazione dei Piani di prelievo eventualmente approvati ogni anno dalla Provincia su richiesta di Atc e Avf, come da vigente R.R. sulla gestione degli ungulati, nel rispetto dei periodi e dell'arco temporale previsti dalla vigente legislazione e secondo le specifiche tecniche previste dagli atti autorizzativi. Nelle giornate di domenica e festivi dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, la caccia di selezione è ammessa al mattino fino alle ore 7.30 e al pomeriggio dalle ore 19.30 fino ad un'ora dopo il tramonto. La caccia agli ungulati in forma selettiva è consentita anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve.

5. Il cinghiale è cacciabile in battuta, braccata, girata, in Atc e nelle Aziende Faunistico Venatorie dalla terza domenica di settembre alla terza domenica di dicembre: negli Atc nelle prime due settimane in due giornate fisse (giovedì e domenica) e dalla terza settimana nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica. Alla data del 30 novembre di ogni anno la Provincia valuterà lo stato di attuazione del piano di prelievo del cinghiale, al fine di consentirne o meno la caccia in forma collettiva anche su terreni in tutto o nella maggior parte coperti di neve.

6. Durante lo svolgimento dell'attività venatoria al Cinghiale in battuta/braccata è fatto divieto di prelievo a carico di altre specie di fauna selvatica. Inoltre, negli Atc nei quali si pratica l'esercizio venatorio al cinghiale, ad eccezione dell'Atc Pr6, chiunque pratici la caccia al cinghiale, non potrà esercitare, nel corso della stessa giornata, nessun'altra forma di caccia e viceversa.

7. La lepre (*Lepus europaeus*) ed il fagiano (*Phasianus colchicus*) sono cacciabili negli Atc fino alla prima domenica di dicembre, con le

sole eccezioni dell'Atc Pr6, nel quale risultano cacciabili fino all'ultima domenica di novembre, e dell'Atc Pr9, nel quale la lepre è cacciabile sino all'ultima domenica di novembre. La femmina del fagiano è cacciabile esclusivamente fino alla terza domenica di novembre negli Atc Pr1, Pr2 e Pr3, e fino alla seconda domenica di novembre negli Atc Pr4, Pr5, Pr6, Pr7, Pr8 e Pr9. Nelle Aziende Faunistico Venatorie la femmina del fagiano è cacciabile fino alla terza domenica di novembre.

8. La starna (*Perdix perdix*) non è cacciabile, negli Atc, su tutto il territorio provinciale.

9. La moretta (*Aythya fuligula*) non è cacciabile su tutto il territorio provinciale.

10. Volpe (*Vulpes vulpe*) e corvidi (Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)) sono cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio come da calendario venatorio regionale. Inoltre dalla prima domenica di dicembre al 31 gennaio di ogni anno gli Atc e le Avf che intendano effettuare la caccia a tali specie in squadre, con l'uso di non più di un cane per cacciatore, ed in tal caso questa sarà l'unica forma di caccia possibile per tali specie negli Atc e Avf interessate, dovranno comunicarlo alla Provincia entro il 15 novembre. L'autorizzazione alla caccia in squadre sarà rilasciata ai capisquadra dal Responsabile del Servizio competente secondo le seguenti modalità: gli Atc e i titolari delle Aziende venatorie dovranno proporre alla Provincia solo i nominativi dei capisquadra. Nell'autorizzazione rilasciata al caposquadra saranno comprese le concrete modalità operative ivi incluse quelle relative alla composizione nominativa delle squadre e alla relativa approvazione. La suddetta autorizzazione sarà concessa solo ai cacciatori di provata capacità, che gli Atc e i Titolari delle Avf, per i territori di competenza, riterranno idonei a tale compito.

11. E' fatto obbligo, per chi esercita la caccia alla fauna stanziale e migratoria in forma vagante, annotare sul tesserino venatorio, immediatamente dopo l'abbattimento, la sigla corrispondente alla specie abbattuta. Coloro che cacciano da appostamento temporaneo hanno l'obbligo di recuperare e segnare sul tesserino venatorio i capi abbattuti ogni tre ore a partire dall'inizio della giornata venatoria, secondo gli orari di cui al punto 16 del presente documento. Inoltre, per i prelievi di fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo, l'indicazione di cui sopra deve avvenire ogniqualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia.

12. Su tutto il territorio provinciale è vietato l'utilizzo di collari per il cane con avvisatori acustici elettrici o elettronici, cosiddetti "beeper" e/o similari.

13. L'esercizio venatorio è vietato nelle Zone di Rispetto appositamente individuate dagli Atc con apposite deliberazioni di Consiglio Direttivo, purché inserite nel programma di gestione inviato alla Provincia, debitamente tabellate a cura degli Atc stessi, e precluse ad ogni attività venatoria. La segnalazione delle zone di rispetto nei programmi di gestione, costituisce obbligo per gli Atc stessi alla loro effettiva costituzione.

14. A norma della legge quadro 21 novembre 2000 n. 353 in materia di incendi boschivi, l'attività venatoria è vietata per 10 anni sui soprassuoli delle aree boscate percorse dai fuochi, così come individuate negli elenchi definitivi approvati dai Comuni ai sensi dell'art. 10 comma 2 della succitata legge quadro.

15. Qualora l'Atc preveda nel proprio regolamento interno il rilascio di apposito tesserino di iscrizione all'Ambito, questo dovrà essere regolarmente compilato ed in possesso del cacciatore.

16. Orari venatori

La caccia, nei giorni consentiti, può essere esercitata negli orari desunti annualmente dalle effemeridi aeronautiche fornite dal Centro nazionale di meteorologia e climatologia aeronautica dell'Aeronautica militare. Gli orari venatori per le singole stagioni sono consultabili e scaricabili sul sito internet della Provincia.

17. La strada "pedemontana" è così individuata: Confine di Provincia Reggio Emilia/Parma dal Ponte sull'Enza fra San Polo e Traversetolo per Vignale, Traversetolo, Bannone, Pannocchia, Pilastrò, Felino, Sala Baganza, strada per il Ferlaro, Collecchio, La Maraffa, stabilimento ex Foglia e Rizzi, a salto il fiume Taro, stabilimento Ceci, intercomune della Cisa, Medesano, S.P. Medesano/Noceto, intersezione della S.P. Medesano/Noceto con la S.P. Gatto Gambarone/La Gatta indi Borghetto, S. Margherita, Fidenza, Via Emilia, confine di Provincia Parma/Piacenza.

18. Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sulla apposita scheda riepilogativa "caccia stanziale" la sigla del proprio o dei propri Atc ed il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica stanziale per ciascun Atc di appartenenza. Tale scheda dovrà essere riconsegnata all'Atc di appartenenza entro trenta giorni dal termine della stagione venatoria utilizzando tante copie della scheda compilata quanti sono gli Atc di appartenenza. Gli Atc dovranno inoltre predisporre e dotarsi di una apposita scheda riepilogativa per la "caccia alla migratoria", da consegnare ai cacciatori prima dell'inizio della stagione, sulla quale dovranno essere segnati i capi abbattuti per le singole specie di fauna migratoria. Gli Atc dovranno elaborare i dati relativi alle specie stanziali e migratorie ed inviarli alla Provincia entro il 31 marzo di ogni anno.

Disposizioni riguardanti i singoli ATC:

A.T.C. PR 1

1. Dal 1° lunedì di agosto fino al giovedì precedente la terza domenica di settembre è vietato l'accesso nei terreni con coltivazioni di erba medica da foraggio e della barbabietola per la produzione di radici.
2. Sino alla terza domenica di caccia l'attività venatoria è consentita fino alle ore 12.00, nei giorni di giovedì e domenica per le prime due settimane e nei giorni fissi di mercoledì, sabato e domenica la terza settimana.
3. La pernice rossa (*Alectoris rufa*) non è cacciabile.
4. La beccaccia (*Scolopax rusticola*) è cacciabile fino alla prima domenica di dicembre.
5. Dal 1° ottobre sino alla seconda domenica di ottobre non è possibile usufruire di due giornate in più a scelta per la caccia alla sola migratoria; dal lunedì successivo fino al 30 novembre è ammessa l'effettuazione delle due giornate in più per la caccia alla migratoria da appostamento temporaneo.
6. Dalla terza domenica di settembre alla prima domenica di dicembre la caccia alla migratoria è ammessa in forma vagante su tutto il territorio dell'Atc; nello stesso periodo essa è ammessa anche da appostamento temporaneo ma, in questo caso, solo ed esclusivamente nella fascia compresa fra l'Argine Maestro e la battaglia dei seguenti corsi d'acqua: Po, Taro, Stirone, Ongina, Fontana.
7. Dal lunedì successivo alla prima domenica di dicembre al 31 gennaio, la caccia alla migratoria è ammessa esclusivamente da appostamento temporaneo, in tre giornate a scelta, solo ed esclusivamente nella fascia dell'ampiezza di 25 metri misurati a partire dalla linea di battaglia dei fiumi Po e Taro, oltreché delle lanche stabili e degli invasi artificiali.
8. In caso di esondazione da parte del fiume Po è fatto divieto di caccia nei territori posti entro gli argini maestri.

A.T.C. PR 2

1. Dal 1° lunedì di agosto fino al giovedì precedente la terza domenica di settembre è vietato al conduttore l'accesso nei terreni con coltivazioni di erba medica da foraggio e della barbabietola per la produzione di radici.
2. Sino alla terza domenica di caccia l'attività venatoria è consentita fino alle ore 12.00, nei giorni di giovedì e domenica per le prime due settimane e nei giorni fissi di mercoledì, sabato e domenica la terza di settimana.
3. La beccaccia (*Scolopax rusticola*) è cacciabile fino al 31 dicembre; dal lunedì successivo alla prima domenica di dicembre esclusivamente con l'uso del cane da ferma e da cerca e solo entro gli argini maestri dei fiumi Po e Taro.
4. La pernice rossa (*Alectoris rufa*) è cacciabile fino all'ultima domenica di ottobre.
5. Dalla terza domenica di settembre alla prima domenica di dicembre la caccia alla migratoria è ammessa in forma vagante su tutto il territorio dell'Atc; nello stesso periodo è ammessa anche da appostamento temporaneo ma, in questo caso, solo ed esclusivamente entro gli argini maestri dei fiumi Po e Taro a 25 metri dalla battaglia e dalle acque delle lanche.
6. Dal lunedì successivo alla prima domenica di dicembre al 31 gennaio la caccia alla selvaggina migratoria, esclusa la beccaccia, è consentita in tre giornate a scelta da appostamento temporaneo e anche in forma vagante, senza l'uso del cane, entro gli argini del fiume Taro, entro 25 metri dalle sponde dei canali denominati ed entro gli argini del fiume Po limitatamente fino a 25 metri dalla battaglia e dalle acque delle lanche.
7. In caso di esondazione da parte del fiume Po è fatto divieto di caccia nei territori posti entro gli argini maestri.

A.T.C. PR 3

1. La beccaccia (*Scolopax rusticola*) è cacciabile fino al 31 dicembre; dal lunedì successivo alla prima domenica di dicembre al 31 dicembre esclusivamente con l'uso del cane da ferma e da cerca e solo all'interno delle golene delimitate dagli argini di seconda categoria (maestri).
2. Sino alla terza domenica di caccia l'attività venatoria è consentita fino alle ore 12.00, nei giorni di giovedì e domenica per le prime due settimane e nei giorni fissi di mercoledì, sabato e domenica la terza di settimana.
3. Dal lunedì successivo alla prima domenica di dicembre al 31 gennaio la fauna selvatica migratoria è cacciabile esclusivamente da appostamento temporaneo. Nel predetto periodo tale forma di caccia è ammessa anche in forma vagante senza l'uso del cane e entro i 25 metri dalla battaglia dei torrenti Parma e Enza, dal fiume Po, dai bordi delle lanche vive e sempre entro i 25 metri dai canali a regime permanente denominati Canale Lorno, Canale Galasso, Canale Naviglia, Canale Terrieri.

4. La pernice rossa (*Alectoris rufa*) è cacciabile fino all'ultima domenica di ottobre.
5. E' vietata la caccia al Merlo (*Turdus merula*).
6. In caso di esondazione da parte del fiume Po è fatto divieto di caccia nei territori posti entro gli argini maestri.

A.T.C. PR 4

1. La pernice rossa (*Alectoris rufa*) è cacciabile fino al 10 novembre.
2. Dalla terza domenica di settembre alla prima domenica di dicembre la beccaccia (*Scolopax rusticola*) è cacciabile come da calendario venatorio regionale. Solo a sud della "Strada pedemontana" e con l'uso del cane da ferma dal lunedì seguente la prima domenica di dicembre al 31 dicembre in tre giornate a scelta. Dal 1° al 31 gennaio nella giornata fissa di mercoledì solo a sud della strada Pedemontana, con l'uso del cane da ferma.
3. Dal lunedì successivo alla prima domenica di dicembre al 31 gennaio la caccia alla fauna migratoria, esclusa la beccaccia, è consentita solo da appostamento temporaneo.

A.T.C. PR 5

1. La pernice rossa (*Alectoris rufa*) è cacciabile fino alla prima domenica di ottobre, fino ad un massimo di tre capi per l'intera stagione venatoria.
2. Il fagiano (*Phasianus colchicus*) è cacciabile fino ad un massimo di n. 10 capi per l'intera stagione venatoria.
3. La beccaccia (*Scolopax rusticola*) è cacciabile fino al 31 dicembre, esclusivamente con l'utilizzo del cane da ferma.
4. La caccia alla fauna migratoria, con l'eccezione della beccaccia, è consentita da appostamento temporaneo e fino al 31 dicembre.
5. Dalla prima domenica di ottobre nella giornata di mercoledì non è consentita alcuna forma di caccia oltre a quella al cinghiale in battuta.

A.T.C. PR 6

1. La pernice rossa (*Alectoris rufa*) è cacciabile fino alla seconda domenica di novembre.
2. Dal lunedì successivo alla prima domenica di ottobre la Lepre (*Lepus europaeus*) è cacciabile fino alle ore 14.00.
3. La beccaccia (*Scolopax rusticola*) è cacciabile fino al 31 dicembre 2008; esclusivamente con l'uso del cane da ferma dal lunedì successivo alla prima domenica di dicembre al 31 dicembre.
4. La caccia in forma vagante alla fauna selvatica migratoria, con l'eccezione della beccaccia, è consentita fino all'ultima domenica di novembre.
5. La caccia da appostamento temporaneo alla fauna selvatica migratoria è consentita fino al 31 dicembre.
6. Dal 1° ottobre al 30 novembre, non è possibile usufruire di due giornate in più a scelta, ogni settimana, per la caccia alla sola migratoria.

A.T.C. PR 7

1. La pernice rossa (*Alectoris rufa*) è cacciabile dalla prima domenica di ottobre al 10 novembre.
2. La beccaccia (*Scolopax rusticola*) è cacciabile fino al 31 dicembre; esclusivamente con l'uso del cane da ferma dalla prima domenica di dicembre al 31 dicembre.
3. La caccia alla fauna selvatica migratoria è consentita fino al 31 dicembre.
4. Dal 1° ottobre al 30 novembre, non è possibile usufruire di due giornate in più a scelta, ogni settimana, per la caccia alla sola migratoria.

A.T.C. PR 8

1. La pernice rossa (*Alectoris rufa*) è cacciabile fino al 10 novembre.
2. La beccaccia (*Scolopax rusticola*) è cacciabile fino al 31 dicembre; dal lunedì successivo alla prima domenica di dicembre è cacciabile solo a sud della "Strada pedemontana", esclusivamente con l'utilizzo del cane da ferma.
3. Dal 1° ottobre fino al 30 novembre non è possibile usufruire di due giornate in più a scelta, ogni settimana, per la caccia alla sola migratoria.
4. Dalla prima domenica di dicembre fino al 31 gennaio la caccia alla fauna selvatica migratoria è ammessa esclusivamente da appostamento temporaneo ed esclusivamente a nord della "Strada pedemontana".

A.T.C. PR 9

1. La beccaccia (*Scolopax rusticola*) è cacciabile fino al 31 dicembre, esclusivamente con l'utilizzo del cane da ferma.
2. La pernice rossa (*Alectoris rufa*) è cacciabile fino all'ultima domenica di ottobre.
3. Il fagiano (*Phasianus colchicus*) è cacciabile fino ad un massimo di n. 10 capi per l'intera stagione venatoria.
4. La caccia alla fauna selvatica migratoria, con l'eccezione della sola beccaccia, è consentita fino alla prima domenica di dicembre.

Per quanto non espressamente trattato si fa riferimento al Calendario Venatorio Regionale (L.R. n. 1/2009), alle vigenti disposizioni di legge ed agli atti emanati dalla Provincia già in vigore sull'intero territorio provinciale.

Nelle aree contigue ai parchi l'accesso dei cacciatori e l'esercizio dell'attività venatoria sono consentiti secondo quanto stabilito dall'art. 38 della legge regionale n. 6 del 17 febbraio 2005.

Per quanto riguarda gli Orari Venatori riferiti alle stagioni 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, questi saranno determinati annualmente, con appositi atti, sulla base delle effemeridi aeronautiche fornite dal Centro nazionale di meteorologia e climatologia dell'Aeronautica militare., e riportati sul sito internet della Provincia.

